

Ricorso n. 2)
Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania di.....

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale dia, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell’amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato Maresciallo affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: rappresentante del sindacato Fials

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di

Fatto

Il sig. rappresentante del sindacato Fials, aderente alla Confederazione italiana lavoratori autonomi di, ha chiesto, ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs n. 230 del 1995, alla Direzione provinciale del lavoro di un intervento ispettivo per accertare l'esistenza di rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di funzionamento delle macchine radiogene presso l'Azienda ospedaliera di, e in particolare, nei presidi ospedalieri di ..., .., ..,

La richiesta di intervento era stata determinata dal timore che il personale medico, tecnico ed infermieristico operante nei servizi di radiologia e nelle sale operatorie dove si utilizzavano i cosiddetti "intensificatori di brillantezza", non fosse stato adeguatamente tutelato da rischi. La richiesta di intervento era stata, inoltre, causata dalla necessità di verificare se effettivamente, così come ritenuto dall'Azienda ospedaliera, non fosse soggetto a rischio di radiazioni il personale che si trova a contatto continuo con macchine radiogene per l'espletamento della propria attività sanitaria.

Dopo circa un anno dalla richiesta di intervento, la Direzione provinciale del lavoro di, ha comunicato all'organizzazione sindacale che non sono state rilevate violazioni in materia di d.lgs. n. 230 del 1995.

Pertanto, l'OOSS, in data 17 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso alla D.P.L. di, la quale lo ha negato, con provvedimento del 2007. Specifica l'amministrazione che, poiché l'accertamento ha riguardato l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti, l'accesso ai relativi documenti è sottratto al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, lett. g) e h) del D.M. n. 757 del 1994, trattandosi di atti relativi allo stato di salute dei lavoratori.

Avverso il provvedimento di rigetto del 17 ottobre 2007, il sig....., quale, rappresentante del sindacato Fials ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 novembre 2007, ha specificato ulteriormente le ragioni a sostegno del proprio diniego affermando che il ricorrente non è portatore di un interesse collettivo, che l'istanza è rivolta ad un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione e, infine, ribadendo che il D.M. n. 757 del 1994 sottrae al diritto di accesso i documenti contenenti informazioni relative allo stato di salute dei lavoratori, in tutte le ipotesi in cui dalla loro conoscenza possa derivare una lesione del diritto alla riservatezza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Nel ricorso in esame il rappresentante legale del Fials, ha chiesto l'intervento della Direzione provinciale del lavoro di, ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs. n. 230 del 1995, di attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, a tenore del quale "le norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art. 1

alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

L'amministrazione ha negato l'accesso sulla base dell'art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, il quale stabilisce che: "Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

In effetti, poiché l'accesso ai chiesti documenti determinerebbe la conoscenza dei dati sanitari, si ritiene che il ricorso in esame sia infondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di – Ufficio
cittadinanza

Fatto

Il sig., di nazionalità marocchina, avendo maturato i requisiti ha presentato, in data 21 luglio 2003, richiesta della cittadinanza italiana. Successivamente, l'amministrazione con nota del 18 settembre 2003 ha comunicato al ricorrente l'istruzione della pratica e, in data 6 ottobre, l'avvenuto deposito del parere di competenza del Ministero dell'Interno. Il ricorrente, non avendo più ricevuto informazioni circa lo stato del procedimento, in data 31 agosto 2007, ha presentato istanza di accesso ai documenti al fine di potere presentare memorie scritte e documenti. Fine dell'istanza è anche la conoscenza dello stato del procedimento e delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

In data 14 novembre 2007, il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha dichiarato di volere rinunciare al presente ricorso, atteso che, a seguito dell'invio del decreto di concessione della cittadinanza, è venuto meno l'interesse al ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig. ha presentato in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Questura diavente ad oggetto i referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006. Nella medesima istanza del 20 agosto il ricorrente chiede, poi, di conoscere per quali le ragioni non ha ricevuto alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e l'esito dei quesiti posti. Specifica il ricorrente che l'istanza di accesso è finalizzata all'integrazione dei documenti relativi ai procedimenti in corso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, in data 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha specificato alla scrivente Commissione, che le istanze su citate riguardavano i documenti relativi ad una richiesta di risarcimento, conseguente ad un incidente stradale, per danni intercorsa tra il ricorrente e il titolare di un'autocarrozzeria. Chiarisce, ancora, l'amministrazione di essere estranea alla vicenda descritta, di detenere solo i documenti trasmessi dallo stesso ricorrente e di avere già comunicato verbalmente al legale rappresentante del ricorrente avv. la propria incompetenza.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha chiesto di accedere ai referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006 al fine di integrare la documentazione del procedimento risarcitorio in corso.

Tuttavia, poiché i documenti richiesti sono già in possesso del ricorrente, trattandosi di atti dal medesimo trasmessi, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il presente ricorso sia inammissibile non essendo ammissibile un'istanza volta a conoscere documenti noti al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)
Ricorrente:

Contro
Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di

Fatto

Il sig., in qualità di titolare dell'impresa edilizia, ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino albanese, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito internet della Prefettura di che il sig. ricopriva la posizione in graduatoria n., compresa all'interno della quota massima riservata agli albanesi, ha presentato, in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di, al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)
Ricorrente:
Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Fatto

Il sig., di nazionalità marocchina, ha presentato, in data 24 febbraio 2005, per il tramite della Prefettura di, istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'amministrazione con nota del 30 luglio 2007, ha comunicato all'interessato il preavviso di provvedimento di diniego, atteso che nel corso dell'istruttoria erano emersi motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6 della citata legge n. 91 del 1992.

Il ricorrente ha inviato una memoria all'amministrazione, in data 10 agosto 2007, con la quale ha svolto alcune osservazioni ed ha chiesto di potere accedere al fascicolo al fine di potere presentare eventuali memorie integrative e/o documenti.

L'amministrazione, con nota del 13 settembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti rientranti nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 1 lett. d) e 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 10 maggio 1994 n. 415, concernenti il procedimento di concessione della cittadinanza italiana la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale. Mentre ha consentito l'accesso agli altri documenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 13 settembre 2007, il sig., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Chiede, poi, il ricorrente alla scrivente Commissione di imporre all'amministrazione la riformulazione del provvedimento di rigetto dell'istanza e di intimare una congrua e puntuale motivazione che dia conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato accertato il potenziale pericolo per la sicurezza nazionale, con conseguente decisione di secretare i relativi documenti.

L'amministrazione, con nota inviata alla Commissione il 5 novembre 2007, ha specificato che l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadina italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, articoli 5, 6, 7 e 8. Tali disposizioni limitano le ipotesi nelle quali l'amministrazione può respingere la domanda alla sussistenza di precedenti penali e a motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Solo in tale seconda ipotesi è prescritta l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che, nella fattispecie in esame, è stato già acquisito.

Con riferimento alla motivazione del provvedimento di respingimento riferisce l'amministrazione che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il provvedimento non deve riportare quelle notizie che potrebbero compromettere l'azione preventiva o di controllo posta in essere dagli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante Nuove norme sulla cittadinanza stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Mentre, come nel caso in esame, precludono l'acquisto della cittadinanza la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (artt. 5 e 6).

Il Decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, stabilisce, poi, all'art. 2, che per esigenze di salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale ed delle relazioni internazionali, sono sottratti al diritto di accesso i documenti "relativi ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali". L'art. 3 individua, inoltre, i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra gli altri " le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Trattandosi di documenti relativi alla valutazione compiuta dall'amministrazione circa la probabilità del verificarsi di eventi pericolosi per la sicurezza dello Stato, la scrivente Commissione esprime l'avviso che tale interesse debba prevalere su quello del ricorrente a presentare ulteriori osservazioni e memorie.

Inoltre, a tenore della giurisprudenza l'indicazione degli atti e documenti sottratti all'accesso è indice che la pubblicità di quei documenti - secondo un giudizio "ex ante" e secondo l'"id quod plerumque accidit" - è idonea ad arrecare pregiudizio agli interessi pubblici indicati nella norma primaria (cioè l'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241), e ciò secondo una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, salva la sua eventuale arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità; da ciò deriva che l'amministrazione non è obbligata a motivare in modo specifico il diniego di accesso a quegli atti che la norma ha preventivamente escluso dall'accesso, se non attraverso il mero rinvio alla stessa norma. Invero, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego si finirebbe per costringere l'amministrazione a rivelare, in tutto o in parte, proprio quelle notizie che la citata disposizione ha escluso dall'accesso per tutelarne la riservatezza. (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 24 ottobre 2003, n. 443)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)
Ricorrente:

contro
Resistente : Direzione Scolastica statale di

Fatto

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato a, insegnante presso la Direzione didattica statale di, la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig. ... predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20-10-2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione, adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare, di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante, episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30-10-2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.

La Direzione didattica ha inviato memoria, nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Diritto

Il ricorso a questa Commissione è stato proposto avverso il diniego di accesso ai documenti concernenti l'episodio di violenza (riportato nella narrativa del fatto) ed è stato giustificato dalla necessità di dover approntare le proprie difese nel procedimento disciplinare.

Con memoria in data 15.11.2007 il Dirigente scolastico insiste sulla non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione disciplinare.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale rilevanza possa avere la documentazione richiesta sul procedimento disciplinare riguardante la ricorrente, è necessario disporre un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita la Direzione scolastica di a fornire i chiarimenti di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)
Ricorrente: sig
contro
Resistente : INPS di

Fatto

Il sig....., al quale era stato inviato preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, chiese all'INPS di di aver accesso a tutti i documenti amministrativi concernenti il credito per il quale era stato inviato detto preavviso, ed in particolare a due specifici atti di interruzione, ritenendo che il credito stesso si fosse prescritto. Con nota del2007 l'INPS comunicò che l'istanza non poteva essere accolta perché gli atti interruttivi costituiscono documentazione che è diretta a tutelare un interesse proprio del creditore e che, in quanto tale, non è costitutiva del procedimento amministrativo. Avverso il diniego contenuto in tale nota il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione. L'INPS, con nota in data2007, ha ribadito le ragioni del suo diniego.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione il sig.deduce che erroneamente il diniego è stato riferito alla sola documentazione concernente l'interruzione e che il suo diritto di accesso a tutta la documentazione ricorre perché sia la documentazione concernente il credito che quella concernente l'interruzione costituiscono presupposto dell'azione intrapresa nei suoi confronti. Tale assunto è fondato perché, se è vero che gli atti interruttivi sono a favore del creditore, gli stessi però sono anche necessari al debitore per rilevarne la eventuale irrilevanza ai fini dell'interruzione. Il diniego, pertanto, non trova giustificazione, e sussiste il diritto all'accesso sia riguardo la documentazione concernente il credito sia con riferimento alla documentazione concernente gli eventuali atti interruttivi. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)
Ricorrente: sig. ...
contro
Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza in data 22.2.2007 il ten. col. ha chiesto l'accesso ai criteri ed ai parametri di valutazione deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della stessa.

Con nota del2007 il Ministero della Difesa ha risposto che i criteri di valutazione presi in considerazione dalla Commissione erano stati quelli previsti dalla vigente normativa (in particolare artt. 25 e 26 della legge n.1137/1955, come modificati dal d.l. n. 490/1997 nonché dal relativo regolamento di esecuzione emanato con d.m. n.571/1993).

Avverso tale nota il sig... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il Ten. Col. ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data 17.4.2007.

Il suo ricorso è datato 29.10.2007 ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data. L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto ar.12 ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)
Ricorrente:

contro
Resistente : Ordine degli Architetti di.....

Fatto

Con istanza in data 27.6.2007 l'architetto chiese al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di accedere alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 3-5-2007 - verbale n. 7- ", adottata per disciplinare le istanze di accesso agli atti amministrativi.

Il Consiglio non negò l'accesso, ma lo subordinò al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quale contributo spese e 20 quale diritto di accesso.

Avverso tale risposta il sig. propose ricorso a questa Commissione, che lo accolse, con decisione del 17-9-2007, demandando al Consiglio di provvedere.

Con determinazione del 26-10-2007, adottata in seguito alla decisione di questa Commissione, il Consiglio ha negato l'accesso.

Avverso tale diniego il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La determinazione impugnata è fondata sul rilievo che l'istanza di accesso sarebbe inammissibile perché intesa ad un "controllo generalizzato dell'operato della pubblica Amministrazione".

E' evidente che tale ipotesi non ricorre nella specie poiché il provvedimento, con il quale l'Amministrazione delibera in via generale in ordine alle modalità di accesso, viene adottato proprio al fine di consentire all'interessato di conoscere quanto in materia stabilito dall'Amministrazione stessa.

Il diritto all'accesso a tale delibera, pertanto, lungi dal costituire detto controllo generalizzato, è ampiamente giustificato e supportato dalla necessità che l'iscritto all'Ordine che ha adottato la delibera la conosca. Tra l'altro, poi, lo stesso Consiglio dell'Ordine in precedenza, come risulta dagli atti, non aveva affatto negato l'accesso alla documentazione richiesta.

La determinazione di diniego impugnata, che, come emerge dalla sua conclusione, ha la portata sopra riferita, nelle sue premesse riferisce che la delibera, della quale si chiede l'accesso, ha giustificato l'individuazione dell'ammontare di quanto dovuto per l'accesso agli atti.

Se tale riferimento costituisse ulteriore ragione del diniego di accesso, esso sarebbe illegittimo perché contrario alla decisione del 17-9-2007, adottata al riguardo da questa Commissione, posto che a tale decisione l'Amministrazione deve ottemperare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 12.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di prendere visione ed ottenere copia delle "lettere di trasmissione al Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti viciniore competente della giurisdizione disciplinare, che codesto presidente ha inoltrato in ossequio dei disposti di cui al 1° comma dell'articolo 49 del RD. 23 ottobre 1925, n. 2531, in merito" a numerosi esposti e segnalazioni deontologici presentati dal suddetto all'Ordine di

Il Consiglio dell'Ordine di non ha provveduto sull'istanza d'accesso e il sig. ha proposto, in data 15.11.2007, ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorrente ha diffusamente motivato l'istanza di accesso 1) "quale diretto interessato in quanto presentatore delle segnalazioni ed esposti ", "dei quali fino ad oggi non ha avuto alcuna notizia"; 2) "quale diretto interessato a conoscere l'iter delle suddette istanze e quale avente titolo ad esercitare il diritto a ricorrere per una loro eventuale archiviazione"; 3) quale diretto interessato al possesso di documentazione essenziale a supporto di azioni legali".

Sussiste, quindi, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il ricorrente all'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)
Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero dell'Interno

Fatto

L'avv., con istanza pervenuta al Ministero dell'Interno in data 14.8.2007, ha chiesto l'accesso a tutti gli atti e i provvedimenti "...riguardanti l'esistenza di procedimenti penali e/o disciplinari nei confronti del sig., personale della polizia giudiziaria e/o dello SCO di addetto al procedimento nel quale lo scrivente è indagato, con particolare riguardo per gli eventuali procedimenti e atti scaturiti dall'istanza dello scrivente del 7-12-2006...".

Con nota del 13.9.2007 il Ministero ha negato l'accesso in base ai rilievi che : a) non ricorreva un interesse giuridicamente rilevante da tutelare che consentisse di fornire le notizie richieste; b) gli atti richiesti erano sottratti all'accesso; c) l'eventuale accesso avrebbe violato il Codice per la protezione dei dati personali; d) l'eventuale accesso avrebbe reso necessario il consenso del soggetto al quale appartenevano i dati.

Avverso tale nota il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione con raccomandata spedita il....., affermando, ai fini della tempestività del ricorso stesso di aver ricevuto la nota di diniego d'accesso summenzionata del 13.9.2007, in data 1.10.2007.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si censurano le ragioni di diniego indicate dal Ministero nella relativa nota, e riportate in narrativa con le lettere b), c), e d), ma nessuna censura è svolta in ordine alla ragione indicata con la lettera a).

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso spetta agli "interessati", intendendosi per tali tutti i soggetti "...che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Ora, poiché in relazione alla ragione di diniego di cui alla citata lettera a) nulla ha dedotto il ricorrente nel ricorso, rimane fermo, perché non contestato, il diniego, del quale la ragione in esame costituisce sufficiente elemento di supporto, anche, quindi, a prescindere dalle altre ragioni addotte dal Ministero.

Come è noto, il diritto di accesso non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia portatore, in proprio o nell'interesse altrui, ed è pertanto utilizzabile non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato ex ante e non ricercato ex post sulla base della documentazione acquisita, dovendo sussistere un rapporto diretto di strumentalità tra la conoscenza del documento - mezzo per la difesa degli interessi - e il fine -effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante di cui il richiedente sia portatore.

Peraltro, il ricorrente non ha depositato la istanza di accesso, e pertanto non è nemmeno possibile a questa Commissione rinvenire nell'istanza stessa la eventuale ricorrenza del richiesto interesse "diretto, concreto ed attuale" all'accesso.

Né suffraga, al fine, la circostanza, indicata nella nota di diniego come dedotta nell'istanza di accesso, che il sig. fosse "addetto al procedimento nel quale ilè indagato" : la circostanza che un poliziotto sia incaricato di svolgere indagini, di per sé sola, priva di alcun altro elemento specifico di supporto, non fa sorgere, in capo al soggetto indagato, l'interesse, quale qualificato dalla norma, che giustifica l'accesso ad atti di procedimenti penali o disciplinari concernenti il soggetto che indaga.

Il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

Fatto

Il signore, intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all’Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l’accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufuite dal coniuge, previste dalla L. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso”, così come prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 22 novembre 2007

Il Presidente

Il Segretario